

Il tribunale di Reggio Emilia

Sezione Procedure Concorsuali

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente

dott. **Simona Boiardi** giudice

dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nel concordato preventivo iscritto al n. 7 del ruolo generale cp dell'anno 2022, a carico di Italgarage – Equipments Srl, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/01/2023, ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che con decreto in data 12/05/2022 il Tribunale ha concesso alla Italgarage – Equipments Srl termine ex art 161, comma 6, legge fallimentare di giorni 120, successivamente prorogato;

che alla scadenza del termine la ricorrente nulla ha depositato;

rilevato che all'udienza del 31/01/2023 i difensori della ricorrente hanno dato atto che, in data 27/01/2023, Italgarage insieme alle altre società del gruppo ha depositato domanda di concordato di gruppo con richiesta di termine (RG n.16-1/2023);

rilevato che il Pubblico Ministero ha chiesto il fallimento della società;

preso atto del mancato adempimento, ad opera della società, dell'onere di presentazione della proposta, del piano, il piano e la documentazione di cui all'art.161 entro la data stabilita;

ritenuto conseguentemente che deve essere dichiarata inammissibile la domanda di concordato ex art.162;

rilevato che le SS.UU della Cassazione con le sentenze nn. 9935-9936/2015 hanno affermato che, ancorché non si possa ravvisare un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il procedimento di concordato preventivo e quello per la dichiarazione di fallimento, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente (pur non rendendolo improcedibile né determinandone la sospensione) il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero;

ritenuto conseguentemente che la pendenza del procedimento di concordato preventivo di gruppo impone di attendere la decisione del Tribunale di Bologna in ordine al ricorso concordatario prima di decidere in ordine all'istanza di fallimento presentata dalla Procura;

p.q.m.

visto l'art. 162 legge fallimentare, così provvede:

I. dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato;

II. dispone che il commissario giudiziale formuli istanza di liquidazione del compenso maturato;



III. rinvia la valutazione dell'istanza di fallimento presentata dalla Procura all'udienza del **14/03/2023** ore 15:00.

Si comunichi alla ricorrente, alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e al Commissario giudiziale.

Così deciso in Reggio Emilia il 31/01/2023, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente
Francesco Parisoli

